




*"Con te o senza te
cosa è meglio per me?"*



Amore e giustizia:
azioni e
provvedimenti
nell'interesse
del minore


A cura di:
Avv. Laura Landi





I diritti

Art. 30 C. Cost. doveri dei genitori



- «È diritto e dovere dei genitori...»
Mantenere, istruire educare i figli...


Art. 147

obblighi verso i figli



- Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli

Art. 315 bis c.c.



- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha **diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti**.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 10 dicembre 2012, n. 219](#)

«Art. 155 diritto dei figli




- Anche in caso di separazione personale dei genitori **il figlio** minore ha il diritto di **mantenere un rapporto** equilibrato e continuativo **con ciascuno** di essi, di **ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi** e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.



Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che **pronuncia** la separazione personale dei coniugi **adotta** i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure **stabilisce** a quale di essi i figli sono affidati, **determina** i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, **fissando** altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.



Convenzione
di New York 1989
resa esecutiva in Italia
con L. del 27.05.1991 n. 176

Legge n. 184 del 4 maggio 1983

- Art. 1
- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia



Art. 5

Responsabilità genitoriale

- Gli Stati parti rispettano la responsabilità, **il diritto ed il dovere dei genitori** o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, **di dare** a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, **l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti** che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 18

- Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo

Art. 8

rispetto per le relazioni familiari

- Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali



Art. 9 co. 1

- Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. ...
- ...
- 3. Gli Stati parti rispettano IL DIRITTO DEL FANCIULLO separato da entrambi i genitori e da uno di essi, DI INTRATTENERE REGOLARMENTE RAPPORTI PERSONALI E CONTATTI DIRETTI CON ENTRAMBI I SUOI GENITORI, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo


Art. 9 co. II

intrattenere rapporti personali

- Gli Stati parti rispettano IL DIRITTO DEL FANCIULLO separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo

Norme che giustificano

L'allontanamento




Art. 333 c.c.



- Quando la **condotta** di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma **appare comunque pregiudizievole al figlio**, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e **può anche disporre l'allontanamento** di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. ⁽¹⁾
- Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149

Art. 330 c.c.



- **Decadenza dalla potestà sui figli.**
- Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà **quando il genitore viola o trascura i doveri** ad essa inerenti **o abusa** dei relativi poteri **con grave pregiudizio** del figlio.
- In tale caso, per gravi motivi, **il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare** ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del **minore**


Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149



potestà

Quell'insieme
di **Poteri-Doveri**
finalizzati

alla crescita spirituale e fisica del figlio
da esercitarsi nel rispetto delle sue capacità
inclinazioni naturali ed aspirazioni



Casi

Dati: secondo ISTAT i minori allontanati sarebbero 23.000

- Secondo l'ultima ricerca dell'Istat
- **risulta aumentato in Italia il numero dei minori ospitati nelle strutture di accoglienza:** ne sono stati contati 22.584 nel 2009, contro i 16.414 del 2006.
- **Si tratta di un 40% in più di under-18 separati dalla famiglia e stanziati nei presidi.** Un aumento dovuto a un più grande numero di presidi sui quali è stata condotta l'ultima indagine, e dovuto altresì all'inclusione nelle statistiche dei centri socio-sanitari, oltre a quelli socio-assistenziali.
- <http://www.aibi.it/ita/minori-fuori-famiglia-cristina-riccardi-%C2%ABin-italia-gli-istituti-non-hanno-mai-chiuso%C2%BB/>

Angela rapita dalla Giustizia

Storia (a lieto fine) di Angela, rapita dalla giustizia



Nel 1995 una bambina di 6 anni è stata tolta alla famiglia per ordine di un giudice: il padre era accusato di abusi sessuali. Peccato che fosse innocente, ma per dimostrarlo ci sono voluti anni. Nel frattempo la piccola era stata data in adozione. Ecco come ha scoperto la verità ed è tornata a casa.

Panorama 15.6.2008

Cittadella

● Storia

- Separazione consensuale nel 2005 con affidamento esclusivo alla madre
- Rapporti tra minore e padre presto si rivelarono soggetti ad «ingravescente involuzione»
- Il padre ricorre al TM di Venezia,
- all'esito di una CTU , il TM con decreto dichiarava la decadenza della potestà materna (ott. 2009), veniva affidato ai Servizi, lasciata la collocazione presso la madre
- Il padre adiva nuovamente il TM (lug 2010) sottolineando l'inadeguatezza della famiglia materna a far riprendere i rapporti e chiedeva collocamento presso di sé
- La madre chiedeva rigetto ed integrazione della potestà
- Il TM (10.12.10) rigettava tutte le richieste ed affidava a diverso S. Sociale (Padova)
- Il padre proponeva reclamo adducendo che la permanenza presso la famiglia materna comportava un *«inasprimento della situazione psicologica già diagnosticata in precedenza dal CTU e definita sindrome di alienazione parentale, il bambino doveva essere collocato in un ambiente diverso e maggiormente idonei»*

- La Corte di Appello di Venezia disposta CTU (affidata al già precedente psichiatra)
- La CTU constatava che ... l'equilibrio psicofisico del minore risultava minato ed esposto a grave pericolo in relazione alla condizione patogenetica in cui versava, determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre. Veniva evidenziato come la mancata identificazione con la figura paterna e soprattutto l'immotivato ed ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre fossero da attribuirsi ad un evidente alleanza collusiva tra madre e figlio che ad onta della dichiarata decadenza avesse mantenuto un potere assoluto sul figlio che non risultava in alcun modo utilizzato per rivalutare la figura paterna e per favorire la ricostruzione di un rapporto col padre evidentemente ritenuto inutile e dannoso,. Si riteneva pertanto che soltanto una diversa collocazione del minore potesse scongiurare l'ormai quasi cristallizzato rifiuto e odio dello stesso verso la figura paterna»
- La C.Appello (2.8.2012) disponeva che il minore fosse affidato al padre ed inserito in una struttura residenziale educativa.

Sent. Cassazione del 20.3.2013 n. 7041

Tra i motivi del ricorso:

- La mancata verifica dell'attendibilità scientifica della teoria posta alla base della diagnosi

- 
- Infatti la Corte Appello afferma «L'attento accertamento commissionato dalla Corte di Appello di Venezia ... porta .. a confermare ... la sussistenza di PAS ...»
 - La Corte d'Appello fa proprie le tesi del Consulente richiamandole in sentenza e ponendole alla base della decisione

La Corte di Cassazione...

Accoglie il ricorso ritenendo sussistente il difetto di motivazione

*«**non** può ritenersi che **possano adottarsi delle soluzioni prive di riscontro scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.**»*



Diritto del minore di età al rispetto della riservatezza

(I bambini di Battipaglia collocati in Casa-Famiglia)

Comunicato della Camera per i minori di Salerno

- La Camera per i Minori di Salerno, è *un'Associazione di avvocati senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti.*
- In virtù di tale vocazione, **sente il dovere di intervenire a tutela dei minori coinvolti** nei fatti alla ribalta della **cronaca nazionale**, che riguardano l'allontanamento dalla madre e la collocazione in casa famiglia dei due bimbi di Battipaglia.
- In primo luogo si evidenzia che, **per quanto non sia stata strettamente violata la riservatezza dei bambini coinvolti**, in quanto non vengono fatti nomi o ripresi i volti, **la specificità delle notizie non impedisce di individuarli con precisione e risulta comunque una forma di violazione del rispetto alla loro riservatezza**, sancito dalla Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York 1989).

- Si **stigmatizza**, con forza, **l'approccio sensazionalistico**, interessato più a colpire l'immaginario della gente che ad una obiettiva ricostruzione delle circostanze. **Le notizie distorte che circolano sono inopportune modalità di pressione**, mentre il caso è ancora *sub iudice* innanzi alla Corte di Appello di Salerno. **Le decisioni del Tribunale si contestano secondo gli strumenti di difesa**, e non attraverso il clamore ed il rumore, tenendo conto che i magistrati giungono ai provvedimenti sulla base di valutazioni e riscontri oggettivi, ed esistenti agli atti.
- In fine, entrando nel merito della questione, è doveroso ribadire che **non vi è alcun parallelismo rispetto al caso di Cittadella** per le modalità di prelievo, essendo avvenuto in pieno rispetto delle persone, senza fare forzature, attendendo che la madre parlasse ai bambini invitandoli a seguire gli incaricati, come è stato.

- Concludendo, **siamo convinti che debba prevalere sempre**, rispetto al diritto di cronaca, **l'interesse alla riservatezza dei minori** ed alla ricostruzione, prima processuale e poi giornalistica, della verità dei fatti.
- Non bisogna comunque sottacere **l'urgente necessità di un coordinamento più stretto tra le diverse figure professionali ed istituzionali coinvolte in tali delicati contesti**, affinché i diritti dei bambini assumano costante rilievo preminente su quelli degli altri soggetti coinvolti.
- In tal senso riteniamo, che la figura del **Curatore speciale** abbia una **potenzialità, riconosciuta dalla legge**, che non va sottovalutata. Essa vive l'impellenza di essere riconosciuta da tutti gli operatori del settore nel suo rilevante apporto di obiettività, professionalità ed esperienza che, in casi così complessi e delicati, risultano essere la miglior tutela degli interessi che è chiamata a rappresentare.

A decorative vertical bar on the left side of the slide, featuring a textured pattern of blue, green, and brown. A semi-transparent circular graphic element is positioned at the top left, overlapping the bar and the dark background.

**Grazie
per l'attenzione.**